



IL SANITARIO IN CORTE DEI CONTI

Milano, venerdì 23 ottobre 2015

Avv. Maura Carta

Ordinamento giudiziario

Corte di Giustizia

- Corte Costituzionale
- Corte di Cassazione

Giudice ordinario > Corte d' Appello - Tribunali

Giudice amministrativo > Cons.di Stato - Tar

Corte dei Conti

Funzioni della Corte dei Conti

controllo gestione delle risorse pubbliche per
“perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive”

Salve: sono la Corte dei Conti!

- contabilità pubblica (controllo preventivo di legittimità, controllo di gestione, sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa)
- pensioni
- giudica amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende comunque concernenti la gestione di risorse pubbliche
- Sedi regionali e sede centrale

FONTI NORMATIVE

- ❑ legge 14 agosto 1862, n. 800
- ❑ Costituzione
 - art. 100 (controllo legittimità e gestione finanziaria)
 - art. 103 (organi giurisdizionale)
- ❑ leggi n. 19 e 20 del 1994
- ❑ DL. 174/2012 conv. L. 213/2012

Il sanitario in Corte dei Conti

attività giurisdizionale

- pensioni a totale carico dello Stato e a carico degli enti previdenziali confluiti nell'INPDAP
- responsabilità amministrativa

Responsabilità amministrativa

sanitario legato da un **rapporto di impiego o di servizio con la PA**, che cagioni un danno all'erario

danno patrimoniale alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico.

Differenze responsabilità civile-penale

- ✓ soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto d' ufficio)
- ✓ per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico e assimilati)
- ✓ per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni.

Art. 28 Costituzione

- Gli atti compiuti in violazione dei diritti obbligano al risarcimento la PA e il dipendente pubblico.
- La responsabilità civile tutela, quindi, la posizione del terzo contro la PA
- La responsabilità amministrativa tutela la PA per i danni causati dal dipendente o collaboratore.

Funzione responsabilità amministrativa

- prevenire comportamenti illeciti (stante la minaccia della sanzione)
- reprimerli ove si siano verificati, condannando i responsabili, sulla base delle particolari regole del giudizio di responsabilità, a risarcire di persona il danno provocato.

Come si individua il danno da risarcire?

- danno certo, attuale ed effettivo
- pregiudizio economico (perdita, distruzione, sottrazione di beni o valori della p.a., mancato guadagno)
- pregiudizio di un bene immateriale (ad esempio l'immagine e il prestigio della PA) se comporta costi e spese per il ripristino
- vantaggi conseguiti dalla PA

Obbligo di denuncia

- Art. 20 T. U. n. 3/57 > obbligo di denuncia alla Corte dei Conti.

Personale sanitario

- art. 47 della L. n. 833 del 1978 -d.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, prevede che “*al personale sanitario si applicano le previsioni di carattere generale che governano il pubblico impiego in materia di responsabilità amministrativa*”

Danno erariale

- rapporto d'impiego o di servizio
- nesso di causalità
- elemento soggettivo
- il danno

fattispecie danno erariale

- *indebito riconoscimento invalidità civile*
- *iper prescrizione farmaci*
- *acquisti “inutili” di dispositivi medici*
- *violazione doveri di esclusività*
- *condanne penali per lesioni personali colpose o per omicidio colposo*
- *esborsi per danno iatrogeno–superamento franchigia aggregata prevista dal contratto di assicurazione,*

Azione di rivalsa Procura Corte dei Conti

- in particolare, qualora l'ASL/AO effettui il pagamento a terzi di somme a titolo di risarcimento del danno (somme non coperte da assicurazione) l'ente esercita la richiesta di rivalsa ma l'azione compete alla Corte dei Conti.
- Senza la domanda della Procura la Corte, in sede giurisdizionale, non può pronunciarsi.

Azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti

- azione autonoma rispetto ad altro eventuale giudizio (penale o civile)
- La Corte si occupa dell'eventuale danno erariale ma resta estranea al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile la “*cognizione dei fatti riguardanti il rapporto assicurativo*” che rientra nella cognizione del giudice ordinario

Rapporti tra giudizi

- Autonomia
- Basati su presupposti diversi
- Per i sanitari non riguarda il rapporto tra medico e paziente ma tutela i bilanci delle ASL/AA.OO. depauperati in conseguenza di sentenze favorevoli ai pz. danneggiati

Rapporti con giudizio civile

- Il giudizio civile costituisce presupposto di fatto
- Non vincolante
- Il danno erariale all'Ente scaturisce dalla pronuncia di altro giudice che ha statuito sulla responsabilità diretta, in applicazione dell'art. 28 Cost..

Dopo la liquidazione del danno

- ❖ il pagamento del danno al paziente o agli eredi comporta una perdita patrimoniale per l'ASL/AO
- ❖ l'ente deve denunciare il fatto alla Procura regionale della Corte dei conti;
- ❖ il Procuratore indaga sull'ipotesi di danno erariale
- ❖ Se emerge che il sanitario abbia agito con colpa grave (o dolo), contestazione tramite invito a dedurre
- ❖ Se le deduzioni non sono ritenute adeguate citazione in giudizio dinanzi alla Corte dei conti regionale

Indagine della Procura

- Se non archivia la denuncia per mancanza di elementi, il PM raccoglie le prove
- In questa fase preliminare non vi è contraddittorio
- al termine dell'istruttoria, se il PM ritiene di avere elementi sufficienti per contestare la responsabilità notifica al presunto responsabile "l' invito a dedurre"

Giudizio di responsabilità

- Si svolge un vero e proprio giudizio e la Corte valuta le circostanze (disfunzioni organizzative, concorso di altri soggetti, stato di salute generale del paziente, ecc.)
- Può avvalersi del c.d. “potere riduttivo”
art. 52 R.D. n. 1214/1934 per commisurare l’entità del risarcimento, alla responsabilità del convenuto”

elemento soggettivo

dolo o colpa grave

Colpa grave del sanitario

- colpa professionale ex art. 1176, co. 2, c.c.: osservanza non già della normale diligenza del *bonus pater familias*, bensì della particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.

Danno erariale: nesso causale

- Il rapporto causale tra la condotta e l'evento pur riguardando strutturalmente la fattispecie di illecito civile e già oggetto di sentenza di condanna definitiva da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO), è liberamente valutato dal giudice contabile.

Responsabilità medica

la valutazione della sussistenza del nesso causale fra evento dannoso e condotta antigiuridica del sanitario va effettuata sulla base del criterio secondo cui assume rilevanza l’**“alto o elevato grado di credibilità razionale”** o **“probabilità logica”**.

Colpa grave sanitari

- mancanza di cautele, cure o conoscenze costituenti lo *standard* minimo di diligenza richiesto a quel determinato, inosservanza linee guida
- imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle loro cure
- condotta negligente di chi non si comporti come un qualunque accorto professionista avrebbe fatto nelle medesime circostanze.

Colpa grave

- errori inescusabili per la loro grossolanità, assenza di cognizioni fondamentali, difetto del minimo di perizia tecnica, esperienza e capacità professionale

Esclusione responsabilità

la colpa grave del medico è esclusa in tutte
quelle ipotesi in cui la sua scelta appaia
ragionevole avuto riguardo alle conoscenze
scientifiche e alla prassi medica

Corte dei Conti Lombardia n. 40 del 18.3.2015

il medico e l'ente sanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto .. è necessario che **il sanitario**, usando la dovuta diligenza, sia stato in condizione di prevedere e prevenire l'evento verificatosi: perché quindi possa parlarsi di colpa grave occorre accertare che si siano verificati errori non scusabili

Criticità

- .. fra il giorno in cui si è verificato il fatto dannoso e quello in cui avviene in concreto il risarcimento (dopo tutti i gradi di giudizio) passano in genere 10 anni (tre gradi di giudizio)

Solo dopo il pagamento da parte dell'ASL/AO, si determina l'evento dannoso e solo dopo viene coinvolta la Corte dei Conti

Termine di prescrizione

- cinque anni da momento in cui si è verificato il fatto dannoso (art. 2935 c.c.– art. 1, co. 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20)
- Corrisponde al momento dell'esborso della somma costituente danno, ovvero della definitiva perdita dell'utilità considerata.

Decorrenza prescrizione

- dalla data del pagamento (sentenza oppure accordo transattivo)
- in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta

Trasmissibilità eredi

limitata ai casi “ *di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi*” (art. 1, comma 1, della L. 20/1994 s.m.i.).

Il decesso del responsabile è rilevante non solo se si verifica prima o durante il giudizio di responsabilità amministrativa ma anche rispetto alla maturazione di un giudicato di condanna

Sanitari che rischiano di finire davanti alla Corte dei Conti

- danni non coperti dalle compagnie assicurative a carico dell'ASL/AO
- autoassicurazione aumenta il rischio

autoassicurazione

- gestione diretta del rischio connesso alla r.c. sanitaria da parte delle strutture ospedaliere senza avvalersi del supporto di Compagnie assicurative, con apposito stanziamento di somme nel proprio bilancio

Inaugurazione anno giudiziario 2015

- Il Presidente ha segnalato che per il 2014 in Lombardia solo 3 sentenze hanno riguardato sanitari (escluse le sentenze per danno diretto degli specializzandi)
- Il Procuratore ha ricordato che il fenomeno del contenzioso medico è in continuo aumento (n.141 vertenze aperte nel 2014, rispetto alle 108 del 2013 precedente).

Medice, cura te ipsum!